



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale Risorse Materiali Beni e Servizi*

Circolare n. 5/2013

Roma, 29 maggio 2013

Alla Corte Suprema di Cassazione

**Alla Procura Generale della Repubblica
presso la Corte Suprema di Cassazione**

Alla Direzione Nazionale Antimafia

Al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche

Alle Corti di Appello

**Alle Procure Generali della Repubblica
presso le Corti di Appello**

Ai Commissariati Generali per la liquidazione degli Usi Civici

LORO SEDI

Oggetto **Obblighi in materia di sicurezza sul lavoro nella gestione dei contratti pubblici**

Frequentemente vengono richiesti dai funzionari nominati "Responsabile del procedimento" nelle procedure di acquisizione di beni e servizi chiarimenti in merito al DUVRI e ai Costi per la sicurezza da indicare nei contratti.

Considerata la complessità dell'argomento e avendo rilevato che esiste una confusione concettuale alquanto diffusa sui diversi obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nell'ambito dei contratti pubblici, con la presente circolare si ritiene utile fornire a tutti gli uffici giudiziari un

*Obblighi in materia di sicurezza sul lavoro nella gestione dei contratti pubblici /Chiarimenti per l'attività dei responsabili del procedimento nei contratti di servizi e forniture
Ufficio II della Direzione Generale Risorse materiali beni e servizi-DOG- Ministero della Giustizia - Anno 2013*



quadro di sintesi dei principali aspetti della materia al fine di facilitare la corretta gestione delle procedure di appalto delegate con Atti di Determina di questa Direzione Generale.

E' opportuno evidenziare che il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro assume, con riferimento agli appalti più largamente diffusi nell'ambito degli uffici giudiziari, una particolare importanza nelle procedure di acquisizione dei servizi di manutenzione e/o riparazione di impianti di archivio, di impianti e/o apparecchiature informatiche, di condizionatori, dei servizi di installazione di apparecchiature, dei servizi di facchinaggio e/o trasloco: nei suddetti contratti, infatti, per la natura della prestazione lavorativa (secondo le precisazioni fornite dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) vi è una maggiore possibilità di rischi da interferenza, anche quando si esplicano in un breve arco temporale, determinando l'insorgere dell'obbligo di redazione del Duvri, da allegare al contratto a pena di nullità, e della quantificazione dei costi per la sicurezza, da indicare nel contratto in modo distinto rispetto al prezzo del servizio acquistato.

In relazione a ogni singola procedura di approvvigionamento per la quale si chiede l'autorizzazione, è necessario valutare, tenuto conto delle caratteristiche del servizio da acquistare, delle modalità esecutive della prestazione lavorativa nonché del contesto della sede/luogo di lavoro dell'ufficio giudiziario in cui il contratto deve essere eseguito, se esistano reali possibilità di rischi da interferenza tra le attività, stabilire le misure per eliminare o ridurre i rischi da interferenza e quantificarne il costo. Il relativo importo deve essere comunicato a questa Direzione Generale ai fini dell'autorizzazione della spesa complessiva del contratto che tenga conto non soltanto del prezzo di acquisto del servizio ma anche delle eventuale ulteriore importo relativo al costo per la sicurezza per i rischi da interferenza.

Si sottolinea, al riguardo, che non sempre l'esistenza di rischi da interferenze comporta necessariamente dei costi. Va rammentato, infatti, che nell'individuazione delle misure per eliminare o ridurre i rischi da interferenze vanno considerate e valutate anche quelle di carattere organizzativo che non comportino oneri aggiuntivi (per esempio, sfalsare i tempi di esecuzione delle attività potenzialmente interferenti al fine di evitare che nello stesso ambiente si determini la compresenza rischiosa di lavoratori che devono svolgere attività diverse) . In questo caso, si deve dare atto nel Duvri, obbligatoriamente, dell'adozione delle misure organizzative ritenute idonee a eliminare i rischi interferenziali e si deve indicare negli atti contrattuali che il costo per oneri/sicurezza è pari a zero. Viceversa, le altre misure non organizzative (come, per esempio, acquistare cartelli segnaletici o acquistare nastri per delimitare aree in cui è vietato il passaggio, e

Obblighi in materia di sicurezza sul lavoro nella gestione dei contratti pubblici /Chiarimenti per l'attività dei responsabili del procedimento nei contratti di servizi e forniture

Ufficio II della Direzione Generale Risorse materiali beni e servizi-DOG- Ministero della Giustizia - Anno 2013

quant'altro individuato in sede di valutazione dei rischi e delle misure per eliminarli) comportano necessariamente un costo di cui va data specifica indicazione nel contratto a pena di nullità.

Si allega un quadro di sintesi degli obblighi previsti dall'attuale normativa in materia di sicurezza sul lavoro nella gestione dei contratti pubblici da tener presente per la corretta gestione delle procedure contrattuali delegate con atti di determina per le forniture di beni e servizi.

Tenuto conto della continua evoluzione della materia, sarà cura di questa Direzione Generale fornire in seguito gli ulteriori chiarimenti sulla base di nuovi interventi legislativi, anche in materia di semplificazione della documentazione di sicurezza da allegare ai contratti.

Si prega le Corti di Appello e le Procure Generali presso le Corti di Appello di assicurare la diramazione in tutti gli Uffici dei rispettivi distretti di competenza della presente *Circolare* e dell'*Allegato quadro di sintesi degli obblighi in materia di sicurezza nella gestione dei contratti pubblici* .

IL DIRETTORE GENERALE
Alfonso MALATO



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale Risorse Materiali Beni e Servizi

QUADRO DI SINTESI DELLA DISCIPLINA RELATIVA
AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL
LAVORO NELL'AMBITO DEI CONTRATTI PUBBLICI
(ALLEGATO alla Circolare n.5/2013)

□ Obblighi connessi alla valutazione dei rischi nella gestione degli appalti.

Nella gestione degli appalti assumono particolare rilievo gli obblighi giuridici previsti per il datore di lavoro dal sistema normativo contenuto nel decreto legislativo n.81/2008 (*Testo Unico in materia di tutela e sicurezza nel luogo di lavoro*) come modificato e corretto dalla legge 106/2009. Gli obblighi fondamentali sono stabiliti dall'art.26 del D.Lgs.81/2008 il cui disposto costituisce il punto di approdo di una complessa e variegata produzione legislativa in materia di tutela della salute e sicurezza nel luogo di lavoro.

(Dall'introduzione dell'obbligo, per il datore di lavoro, di rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e di portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione - DPR n.547/1955; dell'obbligo, in caso di contratti di affidamento di lavori a imprese appaltatrici, di cooperazione tra i datori di lavoro per la prevenzione e la protezione dai rischi che incidono sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto -art.7 del D.lgs. n.626/1994, attuazione di direttive CEE; dell'obbligo per il datore di lavoro di redigere il documento unico di valutazione dei rischi (DVR) per i propri lavoratori - art.3, comma 910, legge n.296/2006, L.finanz.2007; fino ai nuovi obblighi - contenuti nel corpus normativo del testo unico in materia di sicurezza e salute di cui al decreto legislativo n.81/2008, e s.m.i. , e del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n.163/2006 e s.m.i. - (attuazione legge delega n.123/2007) – di valutare i rischi da interferenza e di allegare al contratto di appalto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) recante l'indicazione delle misure individuate per eliminare le interferenze e costi per l'adozione delle stesse).

Nel D.lgs. n.81/2008 e s.m.i. il DVR (documento di valutazione dei rischi) e il DUVRI (documento di valutazione dei rischi da interferenze) corrispondono a due precisi e distinti "obblighi" concettualmente diversi.

- ▶ Il **DVR** è previsto come **obbligo del datore di lavoro** (*non delegabile ai sensi dell'art.17*) ai sensi dell'art.28 (che ne definisce dettagliatamente il contenuto) e si riferisce alla "valutazione di tutti i rischi" secondo l'accezione di cui alla definizione data dall'art.2 del Testo Unico << *valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e di sicurezza*>>. Ai sensi dell'art.29 del citato T.U. il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi ed elabora il DVR in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e, per gli aspetti relativi alla sorveglianza sanitaria, con il medico competente.

- ▶ Il **DUVRI**, invece, è previsto come **obbligo del datore di lavoro-committente** ai sensi dell'art.26, comma 3, per garantire, nell'ambito dei contratti di appalto, modalità di esecuzione in sicurezza nel caso di interferenza o sovrapposizioni delle prestazioni lavorative: nel caso di affidamento di lavori, servizi e forniture a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi si determina, infatti, la presenza di personale di ditte esterne nei luoghi di lavoro dove già operano dipendenti interni o anche lavoratori di altre imprese: in questi casi è obbligatorio stabilire la sussistenza o meno di interferenze tra le attività svolte dai dipendenti interni e i lavoratori esterni di una o più ditte.

In base alla distinzione di cui sopra è evidente che mentre il **DVR** costituisce un obbligo giuridico per il datore di lavoro indipendentemente dall'esistenza o meno di eventuali appalti - per cui va redatto sempre - , il **DUVRI** costituisce invece un obbligo giuridico solo per il datore di lavoro che agisce da committente e, pertanto, sussiste solo nel caso di affidamento di appalto, tanto che ai sensi dell'art.26, comma 3, il DUVRI deve essere allegato al contratto di appalto.

Va precisato, tuttavia, che il DUVRI non deve essere redatto sempre, per ogni appalto, ma solo nel caso in cui, a seguito di valutazione preliminare, ossia prima dell'affidamento dell'appalto, emergano rischi da interferenza a fronte dei quali è necessario prevedere misure per eliminarli o ridurli ed assumerne i relativi costi, peraltro "eventuali". Infatti, nel caso di assenza dei rischi interferenziali o nel caso in cui, in sede di valutazione preliminare vengano individuati rischi che è possibile eliminare o ridurre con l'adozione di misure organizzative/gestionali, che non comportano

*Obblighi in materia di sicurezza sul lavoro nella gestione dei contratti pubblici /Chiarimenti per l'attività dei responsabili del procedimento nei contratti di servizi e forniture
Ufficio II della Direzione Generale Risorse materiali beni e servizi-DOG- Ministero della Giustizia - Anno 2013*

quindi l'assunzione di costi, non sarà necessario redigere il Duvri bensì – secondo le linee guida di ISPSEL del 2008 - dare atto espressamente e per iscritto, in apposito documento da allegare agli atti della procedura di appalto, che è stata effettuata la preliminare valutazione sull'esistenza o meno dei rischi da interferenza: questo documento va allegato alla documentazione di gara in quanto si deve dar conto di aver rispettato l'obbligo di valutare i rischi da interferenza, **anche quando l'importo sia pari a zero**. Viceversa, se le misure da adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi interferenziali comportano costi, la redazione del DUVRI è obbligatoria e il documento va allegato agli atti di gara.

Il DUVRI costituisce, pertanto, una parte integrante del contratto pubblico: le prescrizioni in esso previste, riguardanti le misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi da interferenza, costituiscono un obbligo inderogabile: per l'impresa esecutrice del contratto, che deve osservarle e adeguare alle stesse le modalità operative di esecuzione delle prestazioni contrattuali; per l'amministrazione appaltante, che deve sostenere i costi che le suddette prescrizioni comportano, denominati "oneri per la sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza": la somma afferente agli oneri per la sicurezza per i rischi interferenziali si aggiunge al costo del contratto ma deve essere indicata separatamente; gli oneri devono poi essere liquidati all'impresa solo previa verifica della realizzazione delle prescrizioni stabilite nel predetto Duvri.

□ **Concetto di interferenza**

Sul concetto di interferenza appare utile riportare, per maggiore chiarezza, la definizione fornita dall'AVCP nella determinazione n.3 del 2008: <<Circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti>>, nonché quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza Cass. Pen. 10 febbraio 2012, n.5420, secondo cui: <<L'accezione di "interferenza" non può ridursi, ai fini della individuazione di responsabilità colpose penalmente rilevanti, al riferimento alle sole circostanze che riguardano i "contatti rischiosi" tra il personale delle due imprese, ma deve fare necessario riferimento anche a tutte quelle attività preventive poste in essere da entrambe antecedenti ai contatti rischiosi, di chiara natura materiale, destinate a prevenirli>>; con riferimento agli aspetti relativi alle responsabilità che fanno capo all'appaltante, inoltre, nella citata sentenza si afferma, altresì, che il committente ha un obbligo di controllo << circa l'adozione di misure antinfortunistiche da parte

Obblighi in materia di sicurezza sul lavoro nella gestione dei contratti pubblici /Chiarimenti per l'attività dei responsabili del procedimento nei contratti di servizi e forniture

Ufficio II della Direzione Generale Risorse materiali beni e servizi-DOG- Ministero della Giustizia - Anno 2013



dell'appaltatore, ancorchè riferentesi alla specifica attività lavorativa di questi, ma riguardanti, comunque il luogo di lavoro dell'azienda del committente ove operano, in contemporanea anche i suoi dipendenti >>

Soggetti obbligati ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Si riporta una sintesi dei principali obblighi previsti dall'art. 26 del d. lgs 81/2008 in capo al datore di lavoro e al datore di lavoro-committente nella gestione degli appalti

<i>Soggetto obbligato</i>	<i>Obblighi</i>
Datore di lavoro <i>Art.26, comma 1, lett. a)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • VERIFICARE L'IDONEITÀ tecnica-professionale delle imprese appaltatrici in relazione all'attività dell'appalto.
Datore di lavoro <i>Art.26, comma 1, lett. b)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • INFORMARE = FORNIRE ALL'IMPRESA APPALTATRICE DETTAGLIATE INFORMAZIONI sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a svolgersi le attività lavorative, e sulle misure di <u>prevenzione</u> e di <u>emergenza</u> adottate in relazione alla propria attività.
I datori di lavoro (ivi compresi i subappaltatori) <i>Art.26, comma 2.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • COOPERARE all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; • COORDINARE GLI INTERVENTI di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
<u>datore di lavoro-COMMITTENTE</u> <i>Art.26, comma 3</i>	<ul style="list-style-type: none"> • PROMUOVERE: <ul style="list-style-type: none"> ⇒ la Cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività oggetto dell'appalto ⇒ il Coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori attraverso lo scambio con l'appaltatore di informazioni reciproche al fine di eliminare i rischi dovuti all'interferenza tra i lavori svolti da diverse imprese di cui al comma 2, elaborando un UNICO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI che rechi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da <u>interferenza</u> (La disposizione non si applica ai rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice). ✗ ALLEGARE II DUVRI (agli atti di gara, al contratto) ✗ ADEGUARE il DUVRI in corso d'opera in funzione dell'evoluzione delle attività oggetto del contratto.

<p>Il Committente <i>Art.26, comma 3</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ● <u>INDICARE I COSTI PER LA SICUREZZA</u> ➔ INDIVIDUARE e QUANTIFICARE specificatamente, attraverso la redazione del DUVRI, i COSTI delle misure adottate per eliminare/ridurre al minimo i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle attività lavorative. ➔ INDICARE nel contratto di appalto e di subappalto i costi per la sicurezza relativi ai rischi da interferenza.
---	--

Dalla lettura dei singoli commi dell'art.26 si evince che nell'ambito della gestione degli appalti, è fatto innanzitutto obbligo al datore di lavoro del luogo in cui devono essere eseguite le prestazioni oggetto del contratto di assicurare ai lavoratori esterni la corretta e dettagliata informazione sui rischi esistenti nel suddetto luogo: il datore di lavoro deve fornire all'appaltatore **l'informazione dettagliata** sui fattori di rischio esistenti nell'ambiente di lavoro dove i dipendenti dell'appaltatore devono prestare la propria attività (*comma 1, lett. b*). Le suddette informazioni sono desumibili dal DVR conservato presso il datore di lavoro.

Nel caso in cui negli immobili costituenti il luogo di lavoro, l'attività dei dipendenti interni dell'amministrazione interferisca o si sovrapponga con l'attività svolta dal personale della ditta appaltatrice o dal personale di altre ditte presenti nello stesso luogo di lavoro, la sola informazione sopra citata non esaurisce tutti gli obblighi in materia di sicurezza negli appalti pubblici.

Altri obblighi sono infatti previsti in capo al datore di lavoro quando questa figura coincide con il committente dell'appalto.

L'art.26, comma 3, infatti, prevede **l'obbligo per il datore di lavoro-committente di promuovere la cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività oggetto dell'appalto e il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori attraverso lo scambio con l'appaltatore di informazioni reciproche al fine di eliminare i rischi dovuti all'interferenza tra i lavori svolti da diverse imprese, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che rechi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza** (la disposizione non si applica ai rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice).

Dalle disposizioni sopra richiamate si evince la finalità del Duvri.

Il DUVRI deve essere redatto con lo scopo di:

▶ **1.PROMUOVERE LA COOPERAZIONE** all'attuazione delle misure di

A

prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività oggetto dell'appalto e il **COORDINAMENTO** degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori attraverso lo scambio con l'appaltatore di informazioni reciproche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra le attività lavorative svolte da diverse imprese che operano nel luogo di lavoro;

- ▶ **2.-VALUTARE I RISCHI** da interferenza
- ▶ **3.-INDICARE** le misure necessarie per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza.
- ▶ **4.-QUANTIFICARE** gli oneri per la sicurezza relativi ai rischi interferenziali.

Si sottolinea che dalla valutazione dei rischi da interferenza sono esclusi i rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice rammentando che lo stesso art.26 evidenzia, al comma 3, quarto periodo, che le disposizioni sulla cooperazione, sul coordinamento e sulla elaborazione del DUVRI non trovano applicazione ai rischi specifici propri delle attività delle imprese appaltatrici.

□ Applicazione dell'art.26 all'ambito degli appalti pubblici

L'applicazione, nella gestione degli appalti pubblici, degli obblighi previsti dall'art. art.26 del TU 81/2008 è stabilita nel comma 7 dello stesso articolo 26 che prevede: << *per quanto non diversamente disposto dal decreto 163/06, come modificato dall'art.8, comma 1, legge 123/2007, trovano applicazione in materia di appalti le disposizioni del presente decreto*>>.

Nel campo degli appalti pubblici l'obbligo di redigere il DUVRI è previsto, ai sensi del comma 3, ultimo periodo, dell'art.26, **in capo al soggetto titolare del potere decisionale di spesa relativo alla gestione dello specifico contratto.**

Si riporta il testo del comma 3 dell'art.26, relativo all'obbligo di redazione del DUVRI

Art. 26, comma 3. – << *Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e fornitura. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. **Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,***

tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto >>.

Esclusioni

Ai sensi del comma 3 bis dell'art.26 l'obbligo di redigere il DUVRI è escluso nel caso di:

- ▶ servizi di natura intellettuale;
- ▶ mere forniture di materiali o attrezzature;
- ▶ lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni

E' evidente che l'esclusione dell'obbligo di redigere il Duvri nella mera fornitura di materiali o attrezzature viene meno quando la fornitura avvenga con procedure che generano interferenze. Per esempio, nel caso di forniture di attrezzature la cui installazione richiede collegamenti più complessi del semplice collegamento alla rete o collegamenti a particolari impianti, oppure se la fornitura preveda successivi interventi di manutenzione da parte del fornitore, è possibile che si determinino situazioni di interferenza per cui ricorre l'obbligo di individuare e valutare i rischi da interferenza. **Occorre, in questi casi, effettuare sempre una valutazione preliminare per stabilire se esistono rischi da interferenza e va fatto un verbale in cui si dà conto della valutazione effettuata sull'esistenza o meno dei rischi da interferenza.** Il verbale va allegato agli atti di gara. Se ci sono interferenze va redatto il DUVRI e allegato agli atti di gara.

Con riferimento alla previsione normativa di cui all'art.26, comma 3 bis, si evidenzia, per maggiore chiarezza, che la **Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro** (prevista dall'art.6 del d.lgs. n.81/2008) presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito una precisa indicazione su cosa si intenda per << lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni >>, chiarendo che i due giorni sono da << computarsi con riferimento a un arco temporale non necessariamente continuativo, ma anche complessivo e derivante dal cumulo delle singole prestazioni, anche episodiche, effettuate comunque in un lasso di tempo temporale di ragionevole durata - come si potrebbe plausibilmente ritenere un anno solare - tenuto conto anche dell'eventuale durata contrattuale della prestazione lavorativa >>, e precisando che in questi casi << resta comunque obbligatoria l'osservanza delle disposizioni di cui al commi 1 e 2 dell'art.26, D.Lgs. n. 81/2008 >>.



La suddetta Commissione ha evidenziato, inoltre, che << anche per i casi di breve durata rimane la tutela di quelle prestazioni lavorative che, pur esplicandosi in un breve arco temporale, presentano comunque, per la natura della prestazione ovvero per il particolare contesto in cui si svolgono, dei rischi di interferenza (come, ad esempio, avviene nell'ambito delle prestazioni manutentive) >> .

DUVRI – Ricognizione e valutazione dei rischi standard

Il comma 3 *ter* dell'art.26 disciplina una specifica modalità di redazione del Duvri nel caso in cui **il Datore di Lavoro non coincide con il Committente:**

- il soggetto che affida il contratto redige il DUVRI effettuando una valutazione ricognitiva dei rischi **standard** relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.
- il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

Nell'ambito degli uffici giudiziari l'ipotesi di cui sopra ricorre, per esempio, negli appalti per i servizi di pulizia, o di facchinaggio o di manutenzione di impianti (es. riscaldamento, raffrescamento, elevatori, videosorveglianza) in cui il soggetto che affida l'appalto è il Comune (soggetto obbligato alla valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto) mentre il capo dell'Ufficio giudiziario, nella sua qualità di datore di lavoro per la sede/luogo di lavoro in cui le attività oggetto del contratto devono essere svolte , prima dell'inizio dell'esecuzione integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nell'ufficio giudiziario quale luogo in cui verrà espletato l'appalto).

Costi per la sicurezza

Il comma 5 dell'art.26 stabilisce che nei contratti di appalto e subappalto devono essere specificamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile,

ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile. La norma stabilisce anche che questi costi non sono soggetti a ribasso.

I costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, devono essere quantificati, come già rammentato, nel Duvri che costituisce parte integrante degli atti contrattuali. Nel contratto i suddetti costi - come quantificati nel Duvri - devono, ai sensi del comma 5 sopra richiamato, essere specificatamente indicati. I suddetti costi sono definiti “oneri per la sicurezza da rischi interferenziali” e non sono da confondere con gli oneri per la sicurezza di cui al successivo comma 6 dell'art.26 che si riferisce, invece al costo della sicurezza dell'impresa in quanto datore di lavoro del personale impiegato nelle attività lavorative dell'impresa stessa.

Riguardo agli oneri della sicurezza negli appalti è importante aver presente la distinzione operata dal legislatore (D.lgs.163/06 e s.m.i. e D.lgs. n.81/2008 e s.m.i) tra “oneri della sicurezza per rischi **interferenziali**” e “oneri della sicurezza per rischi **specifici** connessi con l'attività dell'impresa”: quelli interferenziali devono essere individuati e quantificati dall'appaltatore attraverso la redazione del DUVRI, devono essere indicati nel bando separatamente all'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso; diversamente quelli specifici sono quantificati dall'impresa, devono essere indicati nella predisposizione dell'offerta e sono soggetti alla valutazione di congruità da parte della stazione appaltante in sede esame delle offerte.

Va precisato che i costi relativi ai rischi interferenziali, ossia quelli quantificati nel Duvri, sono oneri posti a carico dell'amministrazione committente e vanno tenuti distinti dagli oneri per la sicurezza posti a carico dell'impresa: questi ultimi si riferiscono a quelle attività (es. formazione, informazione, sorveglianza sanitaria) che per l'impresa, in quanto datore di lavoro, sono obbligatorie per legge e quindi rientrano negli adempimenti prescritti al datore di lavoro per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori occupati nella propria impresa. Questi costi - che pure hanno rilevanza nella gestione degli appalti ma sotto un altro profilo, diverso da quello afferente la valutazione dei rischi interferenziali - sono sostenuti dall'impresa per la propria attività imprenditoriale a prescindere dal contratto con l'amministrazione appaltante, e non sono indicati nel Duvri. Per esempio sono oneri a carico dell'impresa la redazione del documento di valutazione dei rischi dell'impresa stessa (DVR), il MC, l'RSPP, la formazione e l'addestramento dei propri lavoratori, i DPI e le dotazioni varie per la protezione. Viceversa, sono oneri a carico dell'amministrazione committente esclusivamente quelli relativi alle misure individuate nel Duvri

*Obblighi in materia di sicurezza sul lavoro nella gestione dei contratti pubblici /Chiarimenti per l'attività dei responsabili del procedimento nei contratti di servizi e forniture
Ufficio II della Direzione Generale Risorse materiali beni e servizi-DOG- Ministero della Giustizia - Anno 2013*

per eliminare i rischi interferenziali valutati nel Duvri stesso. I costi relativi alla valutazione dei rischi da interferenze devono essere specificamente indicati negli atti di gara, separatamente dall'importo dell'appalto posto a base d'asta; per questi costi è precluso qualsiasi ribasso, ai sensi dell'art. 86, comma 3-bis. e comma 3-ter, del d. lgs. n. 163/2006, trattandosi di costi ritenuti necessari per la tutela dei soggetti interessati. **I suddetti costi devono essere specificamente indicati nel contratto a pena di nullità**

(Per quanto riguarda, invece, i costi per la sicurezza relativi ai rischi specifici, è utile rammentare, ai sensi del citato comma 6 dell'at.26, che gli atti di gara devono prevedere che nell'offerta economica delle imprese siano indicati gli altri oneri per la sicurezza (ossia i costi da rischio specifico) che sono variabili perché legati all'offerta economica delle imprese partecipanti alla gara.

Riassumendo: << le imprese partecipanti devono includere necessariamente nella loro offerta sia gli oneri di sicurezza per le interferenze (nella esatta misura predeterminata dalla stazione appaltante, come risultano quantificati nel DUVRI) e sia gli oneri di sicurezza da rischio specifico (o aziendali) la cui misura non è indicata dall'amministrazione appaltante ma dall'impresa stessa e può variare in relazione al contenuto dell'offerta economica, proprio perché si tratta di costi il cui ammontare è determinato da ciascun concorrente in relazione alle altre voci di costo dell'offerta >>.

□ - ATTUAZIONE DEL DUVRI

La cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del contratto ed il coordinamento dei relativi interventi per l'eliminazione o la riduzione dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'attività è assicurato mediante riunioni e sopralluoghi il cui esito deve essere riportato nel Verbale di cooperazione e coordinamento, al fine di individuare eventuali misure di prevenzione e protezione aggiuntive rispetto a quelle riportate nel DUVRI .

Sono previste:

→ Riunione iniziale convocata dal committente, o persone da questo incaricate, alla quale deve partecipare la ditta che deve eseguire le attività oggetto del contratto. Tale riunione dovrà essere ripetuta ogni volta che una nuova ditta esterna si aggiungerà a quelle che stanno eseguendo

le attività/servizi.

Esame da svolgersi durante la riunione:

► Rischi dell'ambiente di lavoro, ossia i rischi specifici presenti nei locali o nell'area di riferimento, con specifica menzione e analisi dello stato in cui i locali o le aree si troveranno al momento delle attività previste;

► Rischi introdotti dalla ditta appaltatrice, ossia i rischi specifici introdotti dalle attività che saranno eseguite dalla ditta,

► Rischi introdotti dalle attività che saranno eseguite dal personale dipendente della stazione appaltante in concomitanza con la presenza del personale della ditta nel locale o nell'area in oggetto e rischi dovuti alle attività che saranno eseguite da personale di altre ditte in concomitanza con la presenza del personale interno e con il personale della ditta nel locale o nell'area in oggetto (rischi da interferenza)

→ Riunioni periodiche del Committente, o persone da questo incaricate, con le ditte esterne per l'aggiornamento della pianificazione, l'illustrazione degli specifici problemi di sicurezza che potrebbero emergere.

Al termine di ogni riunione è redatto il relativo verbale.

□ Aggiornamento/integrazione del DUVRI

Il DUVRI, secondo le linee guida di ISPSEL 2008, non è un documento statico ma << *necessita di attività di aggiornamento e revisione in relazione ad eventi e situazioni che determinano modifiche di carattere tecnico logistico, organizzativo, procedurali, tali da introdurre nuovi rischi nell'ambiente di lavoro e incidere sulle modalità di fornitura del servizio e sulle possibili interferenze* >>. I datori di lavoro delle ditte appaltatrici e i lavoratori autonomi, pertanto, sono obbligati a comunicare al Committente eventuali modifiche nella loro organizzazione del lavoro (esempi di modifiche che determinano la necessità di aggiornare o integrare il Duvri sono l'introduzione di nuove attrezzature di lavoro e/o sostanze-preparati, la variazione significativa delle mansioni di lavoro e/o del personale, la variazione significativa delle procedure di lavoro, la variazione dei turni lavorativi, e altre situazioni di rilievo).

□ **Processo di valutazione dei rischi da interferenza**

Il processo di valutazione dei rischi da interferenza prevede le seguenti fasi:

1. Analisi delle attività oggetto dell'appalto. Individuazione dei casi in cui si possano ragionevolmente ritenere nulli i rischi da interferenza.
2. Ricognizione dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione del contratto in appalto e valutazione.
3. Individuazione delle misure di prevenzione e protezione per l'eliminazione/riduzione dei rischi da interferenza per l'oggetto dell'appalto, ivi incluse quelle necessarie per la presenza di ulteriori appaltatori
4. Quantificazione dei costi eventuali per i rischi interferenziali.

□ **Obbligo informativo del datore di lavoro**

Al DUVRI è allegato il "**DOCUMENTO INFORMATIVO per le imprese appaltatrici**", al fine di assolvere anche all'obbligo informativo di cui all'art. 26, comma 1, lett. b. del D.Lgs. 81/08, secondo cui il datore di lavoro della sede/luogo di lavoro in cui devono essere svolte le attività oggetto del contratto, ha l'obbligo di fornire all'impresa appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nella suddetta sede nonché sulle misure di emergenza adottate.

Il Documento Informativo deve recare, infatti, le informazioni sui rischi potenziali esistenti nell'ambiente di lavoro in cui deve essere eseguita l'attività lavorativa oggetto del contratto; pertanto, può essere predisposto sulla base di quanto riportato nel DVR (*Documento di Valutazione dei Rischi previsto dall'art.28 del D.Lgs. n.81/2008, redatto, per la sede/luogo di lavoro, dal rispettivo Datore di Lavoro*) relativo alla sede in cui verranno svolte le attività oggetto del contratto.

Si sottolinea che anche laddove non esista l'obbligo di redigere il Duvri, resta fermo l'obbligo di fornire informazioni sui rischi potenziali esistenti nella sede/luogo di lavoro in cui devono essere svolte le attività lavorative oggetto del contratto, per cui il documento informativo è sempre necessario anche quando non si redige il Duvri.

Per maggior chiarimento: le principali informazioni da estrarre dal DVR e da riportare nel documento informativo - al fine di indicare all'impresa appaltatrice i principali fattori di rischio potenzialmente presenti nella sede in cui devono essere eseguite le attività lavorative

oggetto del contratto e le relative misure di prevenzione e protezione - riguardano i seguenti fattori:

➤ *ambiente di lavoro, struttura, vie di uscita e di emergenza, il possesso dei requisiti tecnici indicati nell'allegato IV al d.lgs. n. 81/2008; rischio connesso alle attrezzature di lavoro, apparecchiature e/o degli impianti destinati a essere usati durante il lavoro; rischio per eventuale esposizione dei lavoratori ad agenti fisici; rischio connesso all'eventuale esposizione dei lavoratori a rumore, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche di origine artificiale e rischi connessi al microclima; eventuale rischio per esposizione a sostanze pericolose e agenti chimici; eventuale rischio connesso a atmosfere esplosive; informazioni relative alla segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro, cartellonistica collocata nell'edificio, e quelle relative alla gestione delle emergenze.*

□ **Obbligo di informazione dell'impresa appaltatrice**

L'Impresa appaltatrice ed eventuali ditte subappaltatrici hanno l'obbligo, dal canto loro, **di informare il datore di lavoro sui rischi che immettono nella sede/ luogo di lavoro in cui il contratto deve essere eseguito.**

Inoltre, hanno l'obbligo, nell'ambito della cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, di **informare i propri lavoratori sulle informazioni contenute nel Duvri redatto dal committente** ed eventualmente integrato dall'appaltatore, con particolare riguardo ai rischi derivanti dalla interferenza delle attività e sulle misure di prevenzione e protezione individuate per eliminare e/o ridurre i suddetti rischi interferenziali, renderli edotti dei rischi e fornire adeguate istruzioni.

L'impresa appaltatrice, in ragione della propria responsabilità rispetto alle misure da intraprendere relativamente ai rischi specifici dell'attività ha altresì l'obbligo, in qualità di datore di lavoro del proprio personale dipendente, **di elaborare il proprio DVR e di attuare tutte le misure di sicurezza e di prevenzione dai rischi specifici dell'attività svolta** (a titolo esemplificativo e non esaustivo: *garantire la sicurezza del proprio personale mediante la formazione, assicurare la sorveglianza sanitaria, fornire gli apprestamenti -D.P.I.- necessari per le attività lavorative da svolgersi all'interno delle sedi dell'Amministrazione e adottare ogni altra misura autonomamente ritenuta necessaria per assicurare il più rigoroso rispetto delle normative vigenti sulla prevenzione degli infortuni; dotare i propri lavoratori di strumenti e macchinari del tutto sicuri; garantire che lo svolgimento del lavoro avvenga con la piena osservanza delle norme previdenziali e assistenziali in vigore alla data affidamento del servizio oggetto dell'appalto; rispettare, nello svolgimento del servizio in appalto il costante rispetto delle norme antinfortunistiche e di igiene del lavoro ed ambientale).*

Obblighi in materia di sicurezza sul lavoro nella gestione dei contratti pubblici /Chiarimenti per l'attività dei responsabili del procedimento nei contratti di servizi e forniture
Ufficio II della Direzione Generale Risorse materiali beni e servizi-DOG- Ministero della Giustizia - Anno 2013

Va evidenziato che, **in caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza da parte dell'esecutore** dell'appalto, il Committente può ordinare la **sospensione delle attività** fino a quando non sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Va ricordato, inoltre, che il comma 1, lettera a), dell' art.26 prevede, nella gestione dei contratti pubblici, l'obbligatoria della verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa a cui vengono commissionate attività lavorative: l'obbligo corrisponde al principio generale in forza del quale ogni datore di lavoro è tenuto ad adottare ogni misura idonea a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei propri lavoratori, principio rispetto al quale è imprescindibile la scelta di **lavoratori che siano in grado di svolgere << in sicurezza >> le attività lavorative nei luoghi di pertinenza del Committente.**

L'impresa appaltatrice, quindi, **è obbligata a fornire al Committente l'elenco nominativo** dei propri dipendenti impiegati nell'esecuzione delle attività oggetto del contratto in appalto, e/o subappalto, **indicandone la relativa professionalità** - specificando matricola e mansioni - e **allegando una formale dichiarazione relativa al possesso da parte dei suddetti lavoratori dei requisiti di idoneità tecnico professionale in relazione alle attività lavorative oggetto del contratto.** E'obbligata, altresì, a fornire al committente l'elenco dei mezzi e delle attrezzature che saranno introdotti nelle sedi/luogo di lavoro.

In caso di subappalto, gli appaltatori devono attenersi a quanto previsto dall'art 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sugli obblighi del datore di lavoro. I subappalti devono essere formalizzati per iscritto facendo assumere al subappaltatore tutti gli obblighi previsti per l'appaltatore dall'art.26 citato e quanto previsto nel DUVRI.

Il soggetto appaltante è tenuto a verificare nei termini di legge l'idoneità tecnico professionale anche delle ditte subappaltatrici.

Obblighi dei lavoratori dell'impresa

I lavoratori dell'impresa appaltatrice devono osservare le disposizioni e gli obblighi indicati nel decreto legislativo n. 81/2008.

Secondo un'importante sentenza della Suprema Corte di Cassazione sugli obblighi dei lavoratori in relazione alla normativa antinfortunistica (Cass. Pen., Sez.4, 01 febbraio 2012, n.4397) il lavoratore è << *anch'egli destinatario "iure proprio " della normativa antinfortunistica. Importante, in proposito è la disciplina che dettaglia in maniera ancora più puntuale rispetto alla previgente disciplina(cfr.in particolare, il DPR 547/55, art.6) gli obblighi comportamentali del lavoratore (D.Lgs. n.81 del 2008, art.20)>>.*

Per la Suprema Corte assume particolare rilievo << *l'obbligo imposto al lavoratore di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni(art.20, comma 1) nonché quelli di osservarle disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro (art.20, lett.b) e di utilizzare i dispositivi di protezione messi a disposizione(art.20, lett.d). Si tratta di obblighi cautelari specifici, la cui violazione integra un addebito a titolo di "colpa specifica", che incidono nella determinazione del concorso di colpa della vittima, ovvero, in caso di danno a terzi e persone, con gli effetti di cui all'art.589 c.p., comma 2, e art.590, comma 3>>. La Suprema Corte ha altresì precisato che << *il D.lgs. n.81 del 2008, art.77 dedicato agli obblighi del datore di lavoro, espressamente prevede al comma 3, l'obbligo del datore di lavoro di fornire al lavoratore dispositivi di protezione individuali idonei mentre l'art.78 dello stesso Decreto stabilisce che i lavoratori, in ottemperanza a quanto previsto dal citato art.20, comma 2, lett. d) del citato Decreto legislativo utilizzino i dispositivi di protezione messi a loro disposizione>>."**

In base alla normativa sopra richiamata e alla luce di quanto affermato nella sentenza di cui sopra, gli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori circa l'osservanza del decreto legislativo 81/2008 possono così sintetizzarsi:

► **I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano, dirigono o sovrintendono alle attività lavorative, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:**

- a) attuare le misure di sicurezza previste dalle norme antinfortunistiche;*
- b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle norme stesse, o, nei casi in cui non sia possibile l'affissione, con altri mezzi;*
- c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione;*

► **I lavoratori dell'impresa devono:**

- a) usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro;*

b) osservare, oltre le norme previste per legge, le misure disposte dal datore di lavoro ai fini della sicurezza individuale e collettiva;

c) segnalare immediatamente al datore di lavoro, ai dirigenti o ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza, e nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;

d) non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza averne ottenuta l'autorizzazione;

e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone.

Obbligo relativo alla tessera di riconoscimento

Il comma 8 dell'art.26 del d.81 prevede l'osservanza in capo all'impresa appaltatrice dell'obbligo di << munire il proprio personale di apposita Tessera di riconoscimento >>; il comma 3 dell'art. 20 del D.Lgs n. 81/2008 prevede l'osservanza in capo ai lavoratori dell'impresa appaltatrice dell'obbligo di esporre il cartellino. Ai sensi dl'art.5 della legge 136/2010 la tessera di riconoscimento deve anche riportare la data di assunzione e nel caso di subappalto la data della relativa autorizzazione.

La tessera di riconoscimento di cui l'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve munire i propri lavoratori deve contenere: le generalità del lavoratore (nome, cognome, data di nascita, ed eventualmente il luogo di nascita); fotografia del lavoratore; l'indicazione del datore di lavoro; data di assunzione.

La tessera di riconoscimento di cui devono munirsi i lavoratori autonomi qualora operino in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto, deve contenere: le proprie generalità, la propria fotografia, l'indicazione del committente.

Sanzioni previste per la violazione degli obblighi relativi alla tessera di riconoscimento



In particolare:

- **il datore di lavoro**, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8 del D.Lgs n. 81/2008, ovvero se non muniscono i propri dipendenti di tesserino di riconoscimento, sono puniti ai sensi dell'art. 55 comma 5 lettera i) del D. Lgs. n. 81/2008 con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore che non è stato munito di tesserino;
- **il lavoratore**, in caso di violazione dell'articolo 20, comma 3 del D.Lgs n. 81/2008, ovvero pur essendo stato munito dal datore di lavoro del tesserino di riconoscimento non lo ha esposto in modo visibile durante il lavoro, è punito ai sensi dell'art. 59 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 81/2008 con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro.

I lavoratori autonomi devono provvedere autonomamente alla predisposizione e all'esibizione della tessera di riconoscimento e gli stessi per la violazione dell'articolo 20, comma 3 del D.Lgs n. 81/2008 sono puniti ai sensi dell'art. 60 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 81/2008 con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro.